

REGOLAMENTO (CE) N. 2239/2002 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1931/2002 ⁽⁴⁾ la quantità di latte scremato in polvere messa in vendita dall'organismo d'intervento degli Stati membri è limitata a quella entrata all'ammasso anteriormente al 1° aprile 2002.
- (2) Tenuto conto della situazione attuale del mercato, caratterizzata da una bassa produzione stagionale, è opportuno aumentare le disponibilità delle scorte pubbliche sul mercato del latte scremato in polvere.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001, i termini «1° aprile 2002» sono sostituiti dai termini «1° maggio 2002».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.⁽³⁾ GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.⁽⁴⁾ GU L 295 del 30.10.2002, pag. 7.